



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
LECCE**

Prot. n. 34/2020/Pres.

Il Presidente della Commissione

Visti i decreti legge: 8 marzo 2020 n. 11, 17 marzo 2020 n. 18, 8 aprile 2020 n. 23;

Vista la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ed il successivo D.L. 30 aprile 2020 n. 28, di modifica della predetta legge di conversione;

Visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato, sia per effetto della legge di conversione, sia per effetto del successivo D.L. n. 28/2020;

Ritenuto di dover disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con modalità che consentano, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'Amministrazione Finanziaria, e dall'altro, di evitare che i giudici tributari, il personale amministrativo ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti delle parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico, obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere logistico, permangono condizioni che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile per il mancato perfezionamento della procedura di individuazione da parte del MEF sulla piattaforma da utilizzare;

Ritenuto che nel processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile la modalità prevista della "trattazione scritta" (art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. 18/2020, come modificato), in forza di quanto disposto dall'art. 83, comma 21, D.L. citato; che tale modalità di celebrazione dell'udienza, introdotta con legge dello Stato, costituisce una forma emergenziale di trattazione, che si pone in deroga di quanto previsto a livello di eccezione dall'art. 33 d.lgs n. 546/92 ("la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza"), e che non richiede il consenso delle parti (lo stesso decreto legge n. 18/2020, quando ha richiesto il consenso delle parti per l'adozione di una particolare procedura, lo ha detto espressamente: vedi comma 12 ter sulla richiesta di discussione orale nel procedimento penale in Cassazione; vedi comma 20 bis, che prevede il preventivo consenso delle parti alla trattazione della mediazione con modalità telematiche);

Che, tuttavia, appare opportuno prevedere che le parti, con le note scritte, possano chiedere la celebrazione della pubblica udienza se già richiesta nelle forme e nei termini di legge;

Tanto premesso

DISPONE

Nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020 (salvo ulteriori proroghe) tutte le cause pendenti presso la Commissione Tributaria provinciale di Lecce sono trattate con le modalità previste dall'art. 83, co. 7, lett. H) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato, mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare entro il giorno prima dell'udienza;

L'udienza a "trattazione scritta" si svolge mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; del deposito delle note e documenti si dà atto nel verbale di udienza, redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, anche con firma digitale o secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria con delibere n. 433 e n. 437 del 2020;

Qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;

I difensori sono avvisati che, previa verifica della rituale comunicazione, a cura della segreteria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza ad a scioglimento della riserva, sarà adottato il provvedimento con il quale la Commissione Tributaria assume la decisione o emette i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento;

Il provvedimento è comunicato dalla segreteria ai difensori delle parti;

Qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

La causa sarà decisa anche se tutte le parti omettono di depositare le note autorizzate;


Se solo alcune delle parti omettono di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà riservata per la decisione.

La segreteria darà avviso alle parti della modalità di trattazione del procedimento e provvederà all'inserimento dello stesso nello "storico" del fascicolo processuale con l'annotazione "trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18/2020".

Si comunichi al presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, a tutti i giudici tributari della CTP Lecce, all'Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce.

Lecce, 13 maggio 2020

Il Presidente
Dott. Francesco Agostinacchio



Modalità di udienza a trattazione scritta

IL PRESIDENTE

visto il proprio decreto n. 34./P/2020, così dispone:

- 1) L'udienza si svolge **esclusivamente** con lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni **da depositarsi entro il giorno prima dell'udienza;**
- 2) Qualora il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, i procuratori delle parti sono invitati a depositare, in allegato alle note scritte, copie informatiche degli atti di parte, nei formati ammessi dalla normativa sul PTT e, se possibile, anche copia digitalizzata dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea;
- 3) previa verifica della rituale comunicazione, a cura della segreteria, dell'avviso di trattazione scritta della causa, fuori udienza e a scioglimento della riserva, la Commissione deciderà sulle istanze ed eccezioni delle parti, assumendo i provvedimenti per la prosecuzione del procedimento, ovvero pronuncerà la decisione;
- 4) il provvedimento sarà comunicato dalla Segreteria ai difensori delle parti.
- 5) qualora anche una sola parte ribadisca la richiesta di pubblica udienza, già formulata tempestivamente nelle forme di legge, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;
- 6) la causa sarà decisa anche se tutte le parti abbiano ommesso di depositare le note autorizzate;
- 7) se solo alcune delle parti abbiano ommesso di depositare le note autorizzate o le istanze di rinvio, la causa sarà riservata per la decisione.
- 8) La segreteria darà avviso alle parti della modalità di trattazione scritta del procedimento.

Il Presidente

Dott. Francesco Agostinascchio